

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1069 DEL 23/06/2022

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA" E L'AZIENDA ULSS N. 7 "PEDEMONTANA" PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DI DIAGNOSTICA PET-TAC.

RINNOVO DAL 1/01/2022 AL 31/12/2022.

RITORNO DELIBERATIVO.

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce:

Con deliberazione n. 188 dell’11/02/2022 l’Azienda U.L.SS. 8 Berica approvava il rinnovo della Convenzione con l’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana, con sede legale a Bassano Del Grappa, Via Dei Lotti n. 40 per l’esecuzione di prestazioni sanitarie di diagnostica PET-TAC a favore di pazienti provenienti dagli Ospedali di Bassano del Grappa e Asiago (Distretto 1) e per pazienti provenienti dall’Ospedale di Santorso (Distretto 2).

L’accordo prevedeva un fabbisogno dell’U.L.SS. n. 7 stimato in n. 25 prestazioni a trimestre per il Distretto 1 e n. 20 prestazioni a trimestre per il Distretto 2 con riconoscimento, a favore dell’U.L.SS. n. 8 e in luogo dell’esecuzione delle prestazioni, della tariffa prevista dal Nomenclatore Tariffario Regionale.

Con successiva nota prot. 55406 del 23/05/2022, l’Azienda U.L.SS. n. 7 ha chiesto la disponibilità all’applicazione di uno sconto sulla tariffa, tra l’altro, delle prestazioni di diagnostica PET-TAC in considerazione del fabbisogno aziendale e dei volumi di prestazioni richieste.

Sulla richiesta è stato acquisito il parere favorevole del Direttore dell’U.O.C. Medicina Nucleare coinvolta e, d’intesa con la Direzione Aziendale, si è convenuto di accordare uno sconto del 5% sulle prestazioni di diagnostica PET-TAC meglio dettagliate nel disciplinare di accordo che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Alla luce di tali considerazioni si ripropone l’approvazione della Convenzione per l’esecuzione di prestazioni sanitarie di diagnostica PET-TAC tra l’Azienda U.L.SS. 8 Berica e l’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana a valere per il periodo 1/01/2022 – 31/12/2022, alle condizioni e modalità precisate nel disciplinare allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato, la Convenzione per l’esecuzione di prestazioni sanitarie di diagnostica PET-TAC tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 Berica e l’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana a valere per il periodo 1/01/2022 e fino al 31/12/2022, così come specificato nel disciplinare che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto che le somme da introitare troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2022 nel conto di ricavo 51.06.000010 *“Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad ASL della Regione”*;
- 3) di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto consequenziale inerente la convenzione;
- 4) di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina *“Amministrazione Trasparente”* ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI

DI PRESTAZIONI SANITARIE DI DIAGNOSTICA PET-TAC

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria

Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc.

BNVMGS57E59G288F);

E

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,

con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice

fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo

Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967 Cod. Fisc. BRMCRL67E04L407D);

PREMESSO CHE

l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato, con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8, la volontà di

avvalersi, anche per l'anno 2021, della collaborazione per l'esecuzione di:

- prestazioni di diagnostica PET-TAC a favore di pazienti provenienti dagli

Ospedali di Bassano del Grappa e Asiago (Distretto 1) e per pazienti

provenienti dall'Ospedale di Santorso (Distretto 2), in quanto non possibili *in*

loco per la mancanza o la limitatezza delle apparecchiature in dotazione e di

personale dipendente qualificato;

- le prestazioni in esame saranno svolte presso l'U.L.SS. n. 8, per cui

l'effettuazione dei trasporti è consentito in tempi brevi e con il minimo

disagio per i pazienti;

- il fabbisogno stimato dall'U.L.SS. n. 7 è, per il Distretto 1, di 25 prestazioni

di diagnostica PET-TAC a trimestre e, per il Distretto 2, di 20 prestazioni a trimestre;

TANTO PREMESSO LE PARTI CONCORDANO

Articolo 1 - Oggetto della convenzione: obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8

1) L'U.L.SS. n. 8 garantisce in favore dei pazienti dell'U.L.SS. n. 7 l'esecuzione delle prestazioni di diagnostica PET-TAC di seguito dettagliate:

- 92.18.6 Tomografia Globale Corporea (PET);
- 92.11.6 Tomoscintigrafia Cerebrale (PET) studio qualitativo;
- 92.18.9 PET-TC.

2) La programmazione delle prestazioni di cui sopra verrà eseguita, previo accordo fra gli Specialisti delle due Aziende, in base a protocolli comuni relativi a:

- indicazioni
- consenso informato alle procedure
- relazione clinica all'accesso
- referto

3) L'U.L.SS. n. 8 si impegna ad individuare una o più giornate, con cadenza settimanale, per l'esecuzione presso la propria sede delle prestazioni oggetto del presente convenzione.

Articolo 2 - Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 7

1. Esclusione dalla mobilità intraregionale delle prestazioni di medicina nucleare succitate per i pazienti inviati dall'U.L.SS. n. 7 a Vicenza;

2. Riconoscimento, per le prestazioni individuate al precedente articolo 1, previa fatturazione delle prestazioni da parte dell'U.L.SS. n. 8, di un compenso pari a quello previsto dal Codice Veneto del Prescrivibile (CVP) in vigore scontato del 5%.

3. le indagini di cui a suddetto articolo 1 sono richieste dall'U.O. di Oncologia o di Chirurgia dell'U.L.SS. n. 7, con richiesta firmata dal Direttore o suo sostituto, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, e autorizzate dal Dirigente Medico dell'U.L.SS. n. 7 o da chi ne fa le veci.

Articolo 3 - Aspetti economici

Le due Aziende concordano che, per le prestazioni oggetto del presente accordo, la tariffa a carico dell'U.L.SS. n. 7 è quella prevista dal Codice Veneto del Prescrivibile in vigore per la Tomografia Globale Corporea (cod. 92.18.6) - PET-TC (cod. 92.18.9) - Tomoscintigrafia Cerebrale (cod. 92.11.6) scontate del 5%.

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono escluse dalla mobilità sanitaria intraregionale.

Articolo 4 - Trasmissione riepiloghi

L'U.L.SS. n. 8 invierà all'U.L.SS. n. 7, per le opportune verifiche, la nota dettagliata delle voci e dei corrispettivi dell'attività, in base alla quale la stessa U.L.SS. n. 8 emetterà regolare fattura nei confronti dell'U.L.SS. n. 7.

Articolo 5 – Modalità di pagamento

L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

Articolo 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

La U.L.SS. n. 7, titolare dell'erogazione delle prestazioni, risponde civilmente nei confronti dei pazienti per gli eventuali danni ad essi cagionati nell'espletamento delle proprie attività, nei limiti previsti dal vigente modello regionale, provvedendo all'eventuale liquidazione del danno con risorse proprie in relazione alle attività oggetto del presente accordo.

	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	Le Aziende U.U.L.L.S.S.S.S. nn. 7 e 8 dichiarano di aver adottato tutte le misure	
	idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto	
	disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. .	
	Articolo 7 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	
	trattamento dati.	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all’attività in argomento è	
	l’U.L.SS. n. 7.	
	L’U.L.SS. n. 7, con separato atto, provvederà a nominare l’U.L.SS. n. 8	
	Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti	
	nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente accordo, nei limiti	
	strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo,	
	entro comunque i fini istituzionali dell’ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata	
	normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l’ULSS 7, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo	

esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 8 – Durata

La presente convenzione ha validità dal **01/01/2022** al **31/12/2022** e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.

L'U.L.SS. n. 8 Berica si riserva la facoltà di sospendere o recedere dal presente accordo, anche senza preavviso, qualora l'emergenza sanitaria da COVID 19 renda non compatibile la prosecuzione della convenzione con gli impegni di servizio del personale coinvolto.

Articolo 9 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 10 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 11 - Registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione:

	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi della	
	Tariffa parte II allegata al D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in	
	modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento	
	Entrate – sezione staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 12 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Lì _____,	
	per l'Azienda	per l'Azienda
	U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"	U.L.SS. n. 8 "Berica"
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Carlo Bramezza)	(Maria Giuseppina Bonavina)
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	codice civile l'art. 6 " <i>Aspetti assicurativi e di sicurezza</i> ".	
	Letto, approvato e sottoscritto.	

Lì _____,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Maria Giuseppina Bonavina)